



Sent. 184/2025

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia

in composizione monocratica in persona del Giudice Laura DE RENTIIS, ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 30802 del registro di segreteria, proposto da **C. S.**, nato
a OMISSIS (C.F. OMISSIS), residente in OMISSIS, rappresentato, assistito e
difeso, giusta procura speciale prodotta telematicamente unitamente al ricorso,
dall'avvocato Roberta Palotti (C.F. PLTRRT70S70I829D) del foro di Milano
- telefax 02/700505811; pec: roberta.palotti@milano.pecavvocati.it -, con
studio in Via Donatello, n. 21, presso la quale è elettivamente domiciliato

CONTRO

I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) (cod. fisc.
80078750587; sede legale in Roma, Via Ciro il Grande, n. 21), in persona del
legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso nel presente giudizio
(in forza di procura generale alle liti rilasciata dal Commissario straordinario
dell'I.N.P.S. con atto del notaio dott. Roberto Fantini in data 22 marzo 2024,
rep. 37875, racc. 7313, allegata in copia alla memoria di costituzione)
dall'avv. Giulio Peco (cod. fisc. PCEGLI68S08F704N; p.e.c.
avv.giulio.peco@postacert.inps.gov.it) e, anche disgiuntamente, dall'avv.
Roberto Maio (cod. fisc. MAIRRT72D13F158O; domiciliata alla p.e.c.
avv.giulio.peco@postacert.inps.gov.it) e, con gli avvocati medesimi,

	elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura I.N.P.S., in Milano, Via M. e	
	G. Savare', n. 1 nonché all'indirizzo di pec avv.giulio.peco@	
	postacert.inps.gov.it	
	FATTO	
	Il ricorrente, in data 6 dicembre 2024, ha proposto ricorso avente ad oggetto	
	un indebito relativo a pensione c.d. "Quota 100" concludendo come segue:	
	<i>«accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità e/o</i>	
	<i>inefficacia del provvedimento di indebito comunicato al ricorrente relativo</i>	
	<i>alla prestazione pensionistica 01.01.2022-31.12.2022; accertare e dichiarare</i>	
	<i>la compatibilità della pensione quota 100 in godimento al ricorrente con i</i>	
	<i>redditi da lavoro dal medesimo prodotti nel mese di ottobre/2022, con mera</i>	
	<i>detrazione/decurtazione, per via dell'incumulabilità, di quanto percepito a</i>	
	<i>titolo di reddito da lavoro per l'anno 2022 (€ 259,00 di imponibile);</i>	
	<i>condannare l'Istituto alla restituzione in favore del sig. C. di quanto</i>	
	<i>eventualmente già trattenuto a suo danno in misura maggiore rispetto</i>	
	<i>all'importo percepito a titolo di reddito 2022 (€ 259,00 di imponibile fiscale),</i>	
	<i>oltre interessi legali o rivalutazione monetaria come per legge». In via</i>	
	subordinata, il medesimo ricorrente chiede di <i>«accertare e dichiarare il diritto</i>	
	<i>del ricorrente al godimento della pensione quota 100 per le mensilità da</i>	
	<i>gennaio/2022 a settembre/2022 e novembre/2022 e dicembre/2022, oltre ai</i>	
	<i>relativi ratei di tredicesima; accertare e dichiarare che l'indebito ammonta a</i>	
	<i>complessivi lordi € 1.960,65 [di cui € 1.820,60 lordi a titolo di rateo di</i>	
	<i>pensione e € 140,05 a titolo di ratei di tredicesima] e/o la diversa accertanda</i>	
	<i>misura; accertare e dichiarare che il ricorrente è tenuto a restituire gli</i>	
	<i>importi indebiti accertati al netto delle ritenute subite, con condanna dell'Inps</i>	
	2	

alla restituzione di quanto eventualmente già recuperato in misura maggiore,

oltre interessi o rivalutazione come per legge. Con vittoria di competenze da

distrarsi in favore dell'avvocato antistatario».

L'INPS si è costituita in giudizio formulando le seguenti conclusioni:

«respingere il ricorso; con vittoria di spese e onorari di causa».

All'udienza dell'8 aprile 2025, il difensore del ricorrente depositava ordinanza

del Tribunale di Ravenna n. 30 del 27 gennaio 2025 di remissione di questione

di legittimità alla Corte costituzionale, nonché la sentenza della Corte

d'appello di Brescia n. 56/2025 del 19/03/2025, chiedendo rinvio della

discussione in attesa che venisse definita la questione di legittimità.

Prima dell'odierna udienza del 25 novembre 2025, nel rispetto dei termini

assegnati, il ricorrente ha depositato memoria autorizzata con la quale insiste

per l'accoglimento del ricorso ravvisando la giurisdizione della Corte dei conti

in materia.

Il Giudice prima di invitare i difensori a discutere la causa ha fatto presente

che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 162 del 4 novembre 2025 ha

dichiarato *«inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14,*

comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in

materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con

modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, sollevate, in riferimento agli

artt. 2, 3, quest'ultimo sotto il profilo dei principi di ragionevolezza e

proporzionalità, 38, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione,

in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea

dei diritti dell'uomo, dal Tribunale ordinario di Ravenna, in funzione di

giudice del lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe».

	Entrambi i difensori delle parti costituite hanno insistito per l'accoglimento	
	delle rispettive conclusioni riportate nei loro atti.	
	DIRITTO	
	E' incontestato che il ricorrente C. , con decorrenza dal 01.07.2020, è titolare	
	di pensione "Quota 100" - cat. VPT n. 02454576.	
	Il ricorrente espone che il giorno 10.10.2022 ha svolto attività lavorativa	
	occasionale per un solo giorno quale comparsa in un film.	
	L'INPS, poiché il pensionato <i>ex quota cento</i> , non aveva provveduto a	
	comunicare la prestazione lavorativa in questione ha proceduto, ai sensi	
	dell'art. 14 comma 3 DL n. 4/2019, conv. in legge n. 26/2019, a revocare il	
	trattamento pensionistico per tutto l'anno 2022.	
	Questo Giudice, alla prima udienza di discussione, concedeva alle parti	
	termine per deposito di memorie autorizzate invitandole ad un contraddittorio	
	sulla sussistenza della giurisdizione contabile.	
	Il ricorrente in sede di memorie ha insistito per un pronunciamento nel merito	
	di questa Corte volto ad accertare che, nel 2022, egli « <i>era stato scelto quale</i>	
	<i>comparsa</i> » ed era « <i>stato chiamato a tale ruolo, in via del tutto occasionale,</i>	
	<i>per la sola giornata del 10.10.2022</i> ». Ha aggiunto che « <i>non si è trattato di</i>	
	<i>lavoro subordinato ma di lavoro meramente occasionale in relazione alle</i>	
	<i>riprese del film effettuate in Brescia in quella giornata</i> ».	
	Questo Giudice ricorda che le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con	
	riferimento al carattere esclusivo della giurisdizione della Corte dei conti in	
	materia di pensioni, da tempo afferma che essa ha carattere esclusivo proprio	
	in quanto risponde al criterio di collegamento per "materia", tant'è che « <i>in</i>	
	<i>essa ricadono tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca</i>	
	4	

elemento identificativo del "petitum" sostanziale, come quelle concernenti la sussistenza del diritto a pensione ed il recupero di assegni di pensione già versati, nelle quali la Corte ha il potere - dovere di delibare gli atti amministrativi intervenuti nel pregresso rapporto di impiego relativi allo "status" di dipendente al fine di dedurne l'incidenza sul trattamento di quiescenza» (Cass., Sez. Un. n. 12722/2005).

Ne consegue che «la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di trattamento pensionistico si estende alle controversie relative ad atti di recupero di ratei di pensione già erogati, atteso che anch'essi investono il "quantum" di detto trattamento, e non soffre deroga, in favore di quella del giudice ordinario, neppure nell'ipotesi in cui l'Amministrazione si sia avvalsa del procedimento per ingiunzione di cui all'art. 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. In particolare, permane la suddetta giurisdizione esclusiva anche nel caso in cui la controversia riguardi i chiamati all'eredità del pensionato e la contestazione attenga alla situazione giuridica soggettiva degli stessi per dedotta rinuncia all'eredità» (Cass., Sez. Un. n. 9968/2001).

Tuttavia, quando l'ente previdenziale agisce per la ripetizione di un indebito (nel caso di specie, il ricorrente contesta il provvedimento con cui è stato revocato il trattamento pensionistico per l'anno 2022), diventa fondamentale stabilire se il *petitum* azionato in giudizio attenga o meno direttamente al diritto a percepire una pensione pubblica o a questioni connesse al rapporto pensionistico (cfr. Cass., Sez. un. n. 9436/23).

Nel caso di specie, la ripetizione di indebito azionata dall'INPS impone solo di vagliare la fondatezza della pretesa dell'ente previdenziale di ripetere, per una annualità, i ratei di una pensione di "favore" (ossia, la pensione concessa

	<i>«ratio solidaristica intrinseca alla vantaggiosa prestazione pensionistica</i>	
	<i>accordata dall'ordinamento»</i> (Cass., sent. n. 30994 del 04/12/2024).	
	Dunque, l'accertamento del presupposto fattuale dell'indebito (ossia, la	
	percezione di un trattamento retributivo da lavoro in un periodo successivo	
	alla maturazione di un trattamento pensionistico “di favore” senza procedere	
	a previa comunicazione all'INPS) non rientra nella giurisdizione di questo	
	plesso giurisdizionale.	
	In definitiva, va dichiarato il difetto di giurisdizione dell'autorità adita,	
	sussistendo la giurisdizione del Giudice ordinario.	
	In merito alle spese di lite, l'art. 167 del c.g.c. con riferimento al rito	
	pensionistico, al secondo periodo del comma 4, si limita a statuire che <i>«in ogni</i>	
	<i>caso, il giudice provvede anche sulle spese di giudizio»</i> .	
	Tra i principi generali applicabili anche “alla giurisdizione della Corte dei	
	conti” che si pronuncia nei “giudizi in materia pensionistica” (art. 1, comma	
	2, c.g.c), l'art. 31 del medesimo codice disciplina la “regolazione delle spese	
	processuali”. Più nello specifico, il terzo comma dell'art. 31 cit. stabilisce che	
	<i>«il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero,</i>	
	<i>(....) quando definisce il giudizio decidendo soltanto questioni pregiudiziali o</i>	
	<i>preliminari»</i> .	
	In ragione della disposizione di legge testè richiamata le spese di lite possono	
	essere integralmente compensate tra le parti costituite.	
	PQM	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando:	
	1. Dichiara il difetto di giurisdizione dell'autorità adita, sussistendo la	
	8	

[illegible]